

Lite temeraria: sì al danno punitivo, ma con prova dell'an e del quantum

La domanda di cui [all'art. 96 c.p.c.](#) presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeat e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare.

N.d.R.: le note sono state aggiunte dalla Redazione.

Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 5.2.2013

...omissis...

Infondata è la domanda proposta dalla compagnia di assicurazioni diretta alla condanna [ex art. 96 c.p.c.](#)

Al riguardo, si osserva che i presupposti dell'applicabilità [dell'art. 96 c.p.c.](#), individuati da dottrina e giurisprudenza, risiedono nella totale soccombenza della parte che pone in essere l'illecito (Cass. Civ. 6 giugno 2003 n. 9060¹), nella mala fede o nella colpa grave, con cui si ha agito o resistito in giudizio (per le ipotesi di cui al [comma 2 dell'art. 96 c.p.c.](#), il legislatore richiede l'aver agito in assenza della normale prudenza), nella prova del danno (che grava ovviamente su chi invoca il risarcimento) derivante dal comportamento processuale della controparte (ex multis, Cass. Civ. 6 giugno 2003 n. 9060; Cass. Civ. 18 febbraio 1994 n. 1592; Cass. Civ. 9 febbraio 1991 n. 1341).

Nel caso di specie la parte che invoca il risarcimento per responsabilità aggravata non ha allegato né provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, sicché la relativa richiesta deve essere rigettata.

Questo Giudice non ignora l'orientamento di recente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 23 agosto 2011, n. 17485²), secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa, essendo quest'ultimo costituito non dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri e dai disagi che questa abbia dovuto affrontare per effetto della

¹ La massima – estratta da Arch. Civ., 2004, 559 – così recita: *ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.*

² La massima così recita: *all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza.*

iniziativa dell'avversario, quale posta risarcitoria suscettibile di essere liquidata sulla base della comune esperienza.

Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la domanda di cui [all'art. 96 c.p.c.](#) presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeat e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395). Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare (almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. La facoltà di liquidazione equitativa, in altri termini, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto.

Una conferma di tale impostazione teorica si rinviene nell'art. 45, comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 c.p.c.³, introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario.

La norma da ultimo citata, infatti, secondo l'impostazione fatta propria dalla **giurisprudenza di merito dominante** (Trib. Varese, 30 ottobre 2009 e 21 gennaio 2011⁴; Trib. Piacenza, 22 novembre 2010 e 7 dicembre 2010; Trib. Verona, 20 settembre 2010 e 9 dicembre 2010; Trib. Prato 6 novembre 2009; Trib. Milano 29 agosto 2009; in seno alla giurisprudenza di legittimità si veda anche, in parte motiva, Cass. pen., 11 febbraio 2011, n. 5300), **non ha natura meramente risarcitoria, bensì sanzionatoria, avendo essa introdotto nell'ordinamento una forma di "danno punitivo" diretto a scoraggiare l'abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti** (in questi termini, Trib. Catanzaro, 18 febbraio 2011; Trib. Prato 6 novembre 2009, Trib. Milano 29 agosto 2009). Essa, quindi, mira a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale ([art. 88 c.p.c.](#)) nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio e proprio in forza degli interessi pubblicistici che mira a realizzare è attivabile d'ufficio, senza la richiesta della parte e senza che quest'ultima dimostri di aver subito un danno alla propria persona o al proprio patrimonio in conseguenza del processo.

³ Per approfondimenti si veda CASCELLA, *La condanna d'ufficio ex art. 96, 3° c.p.c. a cavallo tra funzione risarcitoria e sanzionatoria*, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 80.

⁴ La massima – estratta da *Altalex Massimario*, 5, 2011 – così recita: *l'abuso del processo causa un danno:*

- *indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001);*

- *diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità).*

Tale abuso va dunque contrastato; in tale contesto, si comprende perché il Legislatore del 2009 (legge n. 69) abbia introdotto un danno tipicamente punitivo nell'art. 96 comma III c.p.c. al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia.

Infatti, la norma introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c. non ha natura meramente risarcitoria ma "sanzionatoria" come la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto la' dove ha statuito che essa introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema Giustizia, traducendosi, dunque, in "una sanzione d'ufficio".

Ove, pertanto, si potesse prescindere, nella fattispecie di cui ai primi due commi, dall'allegazione di un pregiudizio conseguente all'altrui temeraria iniziativa giudiziaria e si potesse identificare il bene leso con il mero abuso dello strumento processuale da parte dell'avversario, più nessuna distinzione, al di là del riferimento all'elemento soggettivo, sarebbe individuabile tra le diverse forme di responsabilità a cui fa riferimento [l'art. 96 c.p.c.](#)

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del decreto 20 luglio 2012, n. 140, regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,

1. dichiara la contumacia di C.R. e N.C.;
2. rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
3. rigetta la domanda di condanna [ex art. 96 c.p.c.](#) proposta da Commercial Union Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
4. condanna M.T. alla rifusione in favore di Commercial Union Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 1750,00, oltre a rimborso generale spese di lite, IVA e CPA come per legge.